



CONFINDUSTRIA TERNI

VERBALE DI ACCORDO

In data 9 febbraio 2009, in Terni, presso la sede di Confindustria Terni

TRA

- ANCE TERNI- Sezione Autonoma Costruttori Edili di Confindustria Terni, rappresentata dal Presidente arch. Paolo Ratini coadiuvato dalla Commissione Sindacale in persona dell'ing. Paolo Meriziola, del geom. Renzo Ratini e del geom. Mauro Struzzi, assistita dal dott. Paolo Ferranti e dall'ing. Maurizio Cenci

E

- la FILLEA-CGIL della provincia di Terni, rappresentata da Andrea Farinelli;
- la FILCA-CISL della provincia di Terni, rappresentata da Paolo Cassetta;
- la FENEAL-UIL della provincia di Terni, rappresentata da Stefano Paloni;

PREMESSO

a) che con accordo sottoscritto in data 18 giugno 2008, di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le rispettive parti nazionali hanno istituito una prestazione aggiuntiva in favore dei lavoratori apprendisti: il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO) in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, di cui all'allegato 33 del predetto accordo;

b) che con accordo in data 4 dicembre 2008 ANCE, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno demandato alle parti sociali territoriali la definizione delle attuazioni operative della prestazione in questione "in considerazione della necessità di armonizzare la gestione dell'istituto in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio";

CONSIDERATO

che con comunicazione in data 17 dicembre 2008 la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ha fornito precisazioni in merito alla prestazione riconosciuta agli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici;

LE PARTI CONVENGONO

di dare attuazione a quanto previsto negli accordi nazionali richiamati in premessa regolamentando il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO) in favore degli apprendisti, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, come segue:



CONFINDUSTRIA TERNI

1) A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'impresa che impiega alle proprie dipendenze lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento alla Cassa Edile di Terni, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari all'1,2% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

L'imponibile su cui va calcolato il contributo è quello valevole agli effetti delle altre contribuzioni dovute per gli apprendisti stessi alla Cassa Edile.

Il contributo va denunciato e versato alla Cassa Edile di Terni secondo le modalità ed i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima.

Il gettito del contributo costituisce un apposito fondo nella contabilità della Cassa Edile.

2) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1) circa la decorrenza del contributo, la prestazione CIGO sarà erogata all'apprendista, ricorrendone le condizioni, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici che si verifichino dopo la data del 1° luglio 2009.

La prestazione sarà anticipata dall'impresa e successivamente erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 24 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa (da intendersi con riferimento all'anno finanziario edile 1° ottobre - 30 settembre) dovuta ad eventi meteorologici e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge, comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

3) La prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa, che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa Edile della provincia di Terni, tramite apposita domanda, per un numero di apprendisti massimo pari a quello fissato dalla normativa di legge e contrattuale per il settore delle costruzioni.

L'erogazione della prestazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a. la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- b. iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile della provincia di Terni;
- c. aver maturato, da parte dell'apprendista, almeno 700 ore tra quelle valide ai fini APE, ferie, festività, CIG, congedi e assenze giustificate denunciate alla Cassa Edile nei sei mesi precedenti a quello per il quale si verifica l'evento meteorologico avverso; a tal fine le ore registrate presso altre Casse Edili non verranno prese in considerazione ad eccezione delle ore denunciate e versate alla Cassa Edile di Perugia fino ad un massimo di 230 ore nel semestre di riferimento;
- d. aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell'apprendista ed il cantiere nel quale lo stesso ha lavorato;
- e. la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione, con riferimento all'ultimo mese scaduto;



CONFINDUSTRIA TERNI

- 4) La domanda di rimborso dell'impresa alla Cassa Edile dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il modulo che verrà a tal fine predisposto dalla Cassa, alla quale andrà allegata idonea documentazione comprovante il verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato, all'uopo individuata dal Comitato di Gestione della Cassa, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria e/o opportuna dallo stesso Comitato.
- 5) La domanda di rimborso per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa nei seguenti termini:
- entro i 30 giorni dal rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era impiegato l'apprendista;
 - nel caso in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento.
- 6) La prestazione Cassa Integrazione Guadagni (CIGO) in favore degli apprendisti, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, così come regolamentata nel presente accordo deve intendersi a carattere "sperimentale" fino alla cessazione dell'attuale anno finanziario 2008/2009, ed avrà pertanto scadenza il 30 settembre 2009, fatta salva la possibilità di una proroga e/o rinnovo.

Le parti si impegnano ad effettuare verifiche periodiche sull'andamento economico della prestazione in questione, ed una prima verifica sarà effettuata entro il mese di giugno 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE TERNI

F.e.N.E.A.L. - U.I.L.

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.